




Città  
metropolitana  
di Milano



PARCO  
AGRICOLO  
SUD  
MILANO

**VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO -DIRETTIVO DEL PARCO AGRICOLA SUD MILANO**

Rep n. 8/2016

Atti n. 0090067/2016/9.4/2016/18

**Oggetto: Approvazione dello schema di convenzione fra Parco Agricolo Sud Milano ed Enipower S.p.A. per l'assunzione da parte di Enipower di impegni economici, a titolo di compensazione ambientale, per la realizzazione di un progetto per il miglioramento della fruibilità del Parco. (deliberazione immediatamente eseguibile)**

Addì 11 maggio 2016 alle ore 14.30, previa apposita convocazione, si è riunito il Consiglio Direttivo del Parco Agricolo Sud Milano nella consueta sala delle adunanze

Presidente del Parco Agricolo Sud Milano **Michela Palestra**

Consiglieri Direttivo Parco Agricolo Sud Milano in carica

1. Pantaleo Rosario (Vice Presidente)	8. Oliviero Dario
2. Pallazzoli Daniela (Vice Presidente) <u>Assente</u>	9. Russomanno Giuseppe <u>Assente</u>
3. Del Ben Daniele	10. Scavuzzo Anna
4. Festa Paolo	
5. Fusco Ettore	
6. Lozza Paolo	
7. Mezzi Pietro <u>Assente</u>	

Presiede il Presidente Michela Palestra, assistito dal Segretario Generale Dr.ssa Simonetta Fedeli

Sono altresì presenti: il Direttore del Settore Parco Agricolo Sud Milano Ing. Carlo Ballabio e il Presidente dell'Assemblea del Sindaci del Parco Agricolo Sud Milano Andrea Checchi

**IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

**VISTA** la proposta di deliberazione redatta all'interno;

**PRESO ATTO** dei riferimenti normativi citati e delle considerazioni formulate;

**VISTO** il decreto del Sindaco metropolitano R.G. n. 18/2016 del 4/02/2016 con il quale sono autorizzati i Dirigenti ad assumere atti di impegno durante l'esercizio provvisorio e fino all'approvazione del PEG per l'anno 2016;

**VISTA** la Legge 56/2014

**VISTO** lo Statuto della Città Metropolitana di Milano che, all'art. 37 comma 2, dispone "la Città Metropolitana esercita, inoltre, la funzione di Ente Gestore del Parco Agricolo Sud Milano";

**RITENUTO**, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e regolamentari di assumere decisioni al riguardo;

**VISTI** i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dai Dirigenti competenti, ai sensi dell'art. 49 del T.U. 267/2000;

**DELIBERA**

- 1) di approvare la proposta di deliberazione redatta all'interno, dichiarandola parte integrante del presente atto;
- 2) di approvare l'allegato schema di convenzione per l'erogazione di contributi compensativi", quale parte integrante del presente atto, composto da 8 pagine;

**Oggetto: Approvazione dello schema di convenzione fra Parco ed Enipower S.p.A. per l'assunzione da parte di Enipower di impegni economici, a titolo di compensazione ambientale, per la realizzazione di un progetto per il miglioramento della fruibilità del Parco. (Deliberazione immediatamente eseguibile);**

## RELAZIONE TECNICA

Per l'approvazione dello schema di Convenzione.

### 1. Premessa

Enipower gestisce in Comune di San Donato Milanese una centrale di cogenerazione per la produzione di energia elettrica e termica in assetto cogenerativo per la quale è stato sviluppato un progetto di ammodernamento delle strutture della Centrale per consentire una modalità di esercizio della Centrale con elevata efficienza cogenerativa ed una maggiore flessibilità di esercizio; il progetto ha avuto pronuncia di compatibilità ambientale da parte di Regione Lombardia, con il Decreto n. 441/2011 del 24/01/2011 recante parere favorevole ai fini VIA con prescrizioni.

Nell'ambito della procedura VIA il Parco ha espresso parere favorevole con prescrizioni inerenti opere di mitigazione e compensazione con Disposizione Dirigenziale n. 12285/2010 del 22 novembre 2010. In particolare il Parco nel proprio parere chiedeva di individuare misure di compensazione ambientale ai sensi dell'art. 1, comma 5, della Legge n. 239 del 2004; Tale norma, infatti, prevede che possano essere stipulati accordi che individuino misure di compensazione e riequilibrio ambientale tra gli enti locali territorialmente interessati dalla localizzazione di nuove infrastrutture energetiche o del potenziamento o trasformazione di infrastrutture esistenti e le imprese proponenti;

La convenzione allegata, frutto di un lungo lavoro di concertazione risponde a tale richiesta di compensazione degli impatti generati dai lavori di riqualificazione della Centrale di cogenerazione posta in località Bolgiano e definendo gli impegni di Enipower in termini di risorse economiche e l'utilizzo da parte del Parco di dette risorse;

### 2. Obiettivi

Gli obiettivi degli interventi previsti nel progetto allegato alla convenzione sono in linea con le finalità del Parco. Infatti il comma 1 dell'art. 157 della l.r. 16/2007 individua, tra le finalità proprie del Parco Agricolo Sud Milano: *a) la tutela e il recupero paesistico e ambientale delle fasce di collegamento tra città e campagna, nonché la connessione delle aree esterne con i sistemi di verde urbani; b) l'equilibrio ecologico dell'area metropolitana; c) la salvaguardia, la qualificazione e il potenziamento delle attività agro-silvo-colturali in coerenza con la destinazione dell'area; d) la fruizione culturale e ricreativa dell'ambiente da parte dei cittadini.* Il comma 2 del medesimo articolo, inoltre stabilisce che: *le attività agro-silvo-colturali sono assunte come elemento centrale e connettivo per l'attuazione delle finalità indicate al comma precedente.*

### 3. La Convenzione

Con la sottoscrizione della Convenzione Enipower si impegna a versare al Parco, a titolo di compensazione ambientale ai sensi dell'art. 1, comma 5, della Legge n. 239 del 2004, una somma pari a Euro 40.000. Il 30% di tale somma sarà versato a titolo di anticipazione, il 40% a stato di avanzamento lavori e il rimanente 30% a saldo.

Il Parco si impegna ad utilizzare tale somma per la realizzazione, pubblicazione e stampa della nuova edizione della *Guida delle aziende agricole* del Parco. Qualora si verificassero delle economie rispetto alla somma versata da Enipower, tali economie saranno impiegate per la realizzazione di una versione digitale della Guida stessa da pubblicare sul sito web del Parco.

Al fine della realizzazione delle finalità della convenzione è necessario prevedere l'istituzione, nel bilancio di previsione 2016 della Città metropolitana di Milano, degli appositi capitoli di entrata e di spesa.

Al fine, inoltre di arrivare ad una tempestiva sottoscrizione della convenzione, condizione necessaria per ottenere l'erogazione del contributo ed avviare il lavori di redazione della nuova edizione della Guida delle aziende agricole si richiede l'immediata eseguibilità del presente atto.


**Dato atto della corrispondenza dei contenuti della Convenzione con le finalità del Parco, se ne propone la sottoscrizione.**

Per il presente atto è richiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 33/2013.


Si attesta che il presente procedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, non è classificato a rischio dall'art. 5 del PTPC vigente.

Milano, 27 aprile 2016

Il Responsabile del Servizio Sistema Agricolo  
Dott. Piercarlo Marletta



Il Direttore del Settore Parco Agricolo Sud Milano  
Ing. Carlo Ballabio



**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:****IL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO**

Visto il d.lgs. 22/01/2004, n. 42 *“Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137”* e s.m.i.;

Vista la l.r. 30/11/1983, n. 86 *“Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l’istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale”* e s.m.i.;

Vista la l.r. 23/04/1990, n. 24 *“Istituzione del parco regionale di cintura metropolitana Parco Agricolo Sud Milano”* ora confluita nella l.r. 16/07/2007, n. 16 *“Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi”*, in particolare gli artt. 156 e seguenti del capo XX che disciplinano i territori del Parco Agricolo Sud Milano;

Vista la d.g.r. 03/08/2000, n. 7/818 *“Approvazione del piano territoriale di coordinamento del Parco regionale Agricolo Sud Milano (art. 19, comma 2, l.r. 86/83 e successive modificazioni)”*.

Vista la relazione tecnica che precede contenente le motivazioni che giustificano l’adozione del presente provvedimento;

Visto lo schema di Convenzione per l'erogazione di contributi compensativi tra la Città metropolitana di Milano in qualità di ente gestore del Parco Agricolo Sud Milano ed Enipower S.p.A.

Visti i riferimenti normativi richiamati nella relazione tecnica del Direttore del Settore Parco Agricolo Sud Milano;

Visti

- la Legge 56/2014;
- lo Statuto della Città Metropolitana di Milano;
- il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 *“Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”*;
- il Regolamento del Parco Agricolo Sud Milano, approvato dalla Giunta Regionale nella seduta del 10/12/1991;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Direttore dell’Area Programmazione risorse finanziarie in data 4/5/2016, ai sensi dell’art. 49 del dlgs 267/2000;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Direttore del Settore Parco Agricolo Sud Milano in data 27/4/2016, ai sensi dell’art. 49 del dlgs 267/2000;

Udito l’intervento dei Consiglieri;

con voti favorevoli 6, contrari //, astenuti 2 (Lozza – Olivero), espressi nei modi di legge;

**DELIBERA**

1. di approvare lo schema di Convenzione per l'erogazione di contributi compensativi tra la Città metropolitana di Milano in qualità di ente gestore del Parco Agricolo Sud Milano ed Enipower S.p.A., facente parte integrale e sostanziale del presente atto;
2. di dichiarare gli interventi previsti conformi ai contenuti del PTC del Parco Agricolo Sud Milano;
3. di richiedere l'istituzione di appositi capitoli di entrata e di spesa nel Bilancio di previsione 2016 della Città metropolitana di Milano;
4. di demandare al Direttore competente tutti i successivi adempimenti per l'esecuzione della presente Delibera;
5. di dare atto che il presente procedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, non è classificato a rischio dall'art. 5 del PTPC, come attestato nella relazione tecnica;
6. di dare atto che per il presente atto è richiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 33/2013;
7. l'immediata eseguibilità del presente atto, al fine di poter provvedere alla tempestiva sottoscrizione della convenzione, condizione necessaria per ottenere l'erogazione del contributo ed avviare il lavori di redazione della nuova edizione della Guida delle aziende agricole.


**IL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO**

- rilevata l'urgenza di provvedere, al fine di poter provvedere alla tempestiva sottoscrizione della convenzione;
- visto l'art. 134 – IV comma – del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
- delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile con voti favorevoli 6, Contrari //, astenuti 2 (Lozza – Olivero), espressi nei modi di legge.

**PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITÀ TECNICA/AMMINISTRATIVA**

(INSERITO NELL'ATTO AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS. N. 267/00)

IL DIRETTORE  
ING. CARLO BALLABIO



Il Direttore del Settore  
Parco Agricolo Sud Milano

27.4.2016

**SI DICHIARA CHE L'ATTO NON COMPORTA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'ENTE E PERTANTO NON È DOVUTO IL PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE**


(INSERITO NELL'ATTO AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS. 267/00 E DELL'ART. 11, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI)

IL DIRETTORE  
ING. CARLO BALLABIO

**VISTO DEL DIRETTORE DEL SETTORE PARCO AGRICOLO SUD MILANO**

(INSERITO NELL'ATTO AI SENSI DELL'ART. 14 DEL TESTO UNIFICATO DEL REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI)

IL DIRETTORE  
ING. CARLO BALLABIO



Il Direttore del Settore  
Parco Agricolo Sud Milano

11.5.2016

**PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE**

(inserito nell'atto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)

Favorevole



Contrario


IL DIRETTORE AREA  
PROGRAMMAZIONE/RISORSE FINANZIARIE

data 6/5/2016


firma



letto, approvato e sottoscritto  
**IL PRESIDENTE**  
  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  


**PUBBLICAZIONE**  
 Il sottoscritto Segretario Generale dà disposizione per la pubblicazione della presente deliberazione mediante inserimento nell'Albo Pretorio online della Città Metropolitana di Milano, ai sensi dell'art.32, co.1, L. 18/06/2009 n. 69 .  
 Milano li 12/05/2016  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  


Si attesta l'avvenuta pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio online della Città Metropolitana di Milano come disposto dall'art.32 L. n.69/2009.  
 Milano li \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

**ESECUTIVITA'**  
 La presente deliberazione è divenuta esecutiva:  
 in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art.134 del D. Lgs. 267/2000.  
 per decorrenza dei termini di cui al 3° comma dell'art.134 del D. Lgs. n.267/2000.  
 Milano 12/05/2016  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  


**ESECUZIONE**  
 La presente deliberazione viene trasmessa per la sua esecuzione a :  
 .....  
 Milano li \_\_\_\_\_ **IL DIRETTORE del SETTORE PARCO AGRICOLO SUD MILANO**  
 \_\_\_\_\_

Bozza del 22 febbraio 2016

**CONVENZIONE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI COMPENSATIVI**

L'anno duemilasedici il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_

**tra**

**Città metropolitana di Milano** in qualità di Ente gestore del **Parco Agricolo Sud Milano** rappresentata dalla Presidente del Parco Agricolo Sud Milano Michela Palestra, domiciliato per la carica presso il predetto ente, con sede in Milano, Via Vivaio 1, (di seguito il "Parco");

**e**

**Enipower S.p.A.**, Società con socio-unico-**eni S.p.A.** e soggetta ad attività di direzione e coordinamento di quest'ultima, con sede in San Donato Milanese, Piazza Ezio Vanoni 1, ove domicilia per la carica, capitale sociale Euro 944.947.849,99 interamente versato, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e Codice Fiscale 12958270154, iscritta presso il Repertorio Economico Amministrativo di Milano al n. 1600596, in persona dell'Amministratore Delegato Ing. Stefano Ballista, (di seguito "**Enipower**")

Enipower S.p.A ed il Parco sono di seguito anche denominate singolarmente "**Parte**" e congiuntamente "**Parti**"

**premesse che**

- a) Enipower esercisce dal 1984 nel Comune di San Donato Milanese una centrale di cogenerazione (di seguito "**Centrale**"), per la produzione di energia elettrica e termica in assetto cogenerativo ed è asservita ad una rete di teleriscaldamento e ad una rete elettrica di distribuzione in Media Tensione con relative cabine elettriche di trasformazione;
- b) Enipower ha sviluppato un progetto di ammodernamento delle strutture della Centrale per consentire una modalità di esercizio della Centrale con elevata efficienza cogenerativa ed una maggiore flessibilità di esercizio;
- c) in relazione a detto progetto è stata presentata istanza di pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi del D. Lgs. 152/2006 in data 23 dicembre 2009;
- d) in seguito a tale istanza la Regione Lombardia, acquisito il parere favorevole del Parco e della Provincia di Milano, ha emanato il Decreto n. 441/2011 del 24/01/2011 recante parere favorevole ai fini VIA con prescrizioni;
- e) il Parco, infatti, con Disposizione Dirigenziale n. 12285/2010 del 22 novembre 2010 ha espresso parere favorevole con prescrizioni inerenti opere di mitigazione e compensazione;
- f) Enipower persegue da tempo la collaborazione con gli enti locali sui temi della conservazione e salvaguardia dell'equilibrio territoriale e ambientale nonché della sostenibilità delle proprie attività industriali, mettendo a disposizione le proprie



strutture organizzative, le conoscenze tecniche e scientifiche e le migliori risorse professionali;

- g) costituisce principio generale dell'ordinamento giuridico nazionale ai sensi dell'art. 1, comma 5, della Legge n. 239 del 2004 che possano essere stipulati accordi che individuino misure di compensazione e riequilibrio ambientale tra gli enti locali territorialmente interessati dalla localizzazione di nuove infrastrutture energetiche o del potenziamento o trasformazione di infrastrutture esistenti e le imprese proponenti;
- h) Enipower intende prendere nella dovuta considerazione l'esigenza, espressa dal Parco nel parere di cui alla premessa e) che precede, di individuare misure di mitigazione e compensazione ambientale ai sensi dell'art. 1, comma 5, della Legge n. 239 del 2004;
- i) il Parco in completa autonomia, nell'espletamento dei propri compiti istituzionali, ha individuato gli interventi di preminente interesse ritenuti idonei a titolo di contributo compensativo e coerenti con gli obiettivi della Legge n. 239 del 2004 e ha chiesto a Enipower di partecipare finanziariamente ai relativi costi;
- j) a tale scopo Enipower intende sottoscrivere con il Parco un accordo che preveda impegni economici per la realizzazione degli interventi individuati al successivo art.2 della presente convenzione;
- k) il Parco con Deliberazione del Consiglio direttivo n. \_\_\_ del \_\_\_\_, ha approvato il testo della presente convenzione.

Tutto ciò premesso, tra le Parti si conviene e si stipula quanto segue:

### **Art. 1 Premesse**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

### **Art. 2 Oggetto**

2.1 Enipower si obbliga, nei confronti del Parco che accetta, a corrispondere la somma forfettaria, non rivalutabile e onnicomprensiva di euro 40.000 (quarantamila /00), (di seguito "**Importo Massimo**"), per la realizzazione del Progetto di miglioramento della fruibilità del Parco così come di seguito meglio identificato.

Il progetto, così come individuato dal Parco, ha l'intento di promuovere la fruibilità delle risorse agricole e naturali nel territorio del Parco, in forme compatibili con l'ambiente.

Il Parco, infatti, attraverso il suddetto progetto elaborerà e metterà a disposizione del pubblico, con le modalità più opportune e che saranno da esso valutate e individuate, una guida delle aziende agricole situate nel territorio del Parco (di seguito "Guida delle Aziende Agricole"), quale strumento utile a migliorare la

conoscenza delle risorse agricole ricadenti in tale area, attraverso la diffusione della conoscenza di aziende agricole selezionate dallo stesso Parco che utilizzano tecniche di coltivazione e produzione di prodotti agricoli eco-compatibili e a basso impatto ambientale anche, per esempio, attraverso l'utilizzo di energie rinnovabili, tecniche agronomiche biologiche e la promozione del consumo di prodotti a c.d. "chilometro zero".

2.2 Il progetto, come meglio dettagliato nell'Allegato 1, prevede le seguenti fasi:

1. realizzazione del format della Guida delle Aziende Agricole,
2. pubblicazione e stampa della Guida delle Aziende Agricole;
3. ~~realizzazione, in via residuale e a discrezione del Parco, di una versione digitale~~ della Guida delle Aziende Agricole per pubblicazione nella sezione del Parco Agricolo Sud Milano del sito web della Città metropolitana di Milano \_\_\_\_\_,

il progetto come sopradescritto e circostanziato nelle sue fasi nell'Allegato 1 di seguito anche indicato come il "Progetto".

### **Art. 3 Modalità di erogazione dei contributi previsti dal punto 2.1**

3.1 Le fasi per la realizzazione del Progetto di cui al precedente punto 2.2 dovranno essere preventivamente e specificatamente approvate, assicurandone la coerenza e la compatibilità con le finalità della Legge n. 239 del 2004, con apposita delibera del Consiglio direttivo del Parco le da inviarsi a Enipower a mezzo di raccomandata A/R che indichi la spesa necessaria e i tempi previsti di realizzazione del Progetto stessi. Enipower si riserva di richiedere, entro 60 giorni dal ricevimento della predetta raccomandata, un'integrazione o una più dettagliata specificazione della destinazione del contributo richiesto

Il Parco s'impegna ad adottare tutte le delibere necessarie per l'acquisizione e l'utilizzo delle somme erogate e destinate alla realizzazione della Guida delle Aziende Agricole.

3.2 Enipower erogherà l'importo di cui al punto 2.1 per l'esecuzione del Progetto come segue:

- una percentuale pari al 30% del costo del Progetto sarà versata a titolo di anticipazione, entro 30 giorni dalla comunicazione da parte del Parco stesso dell'avvenuta approvazione dello stesso;
- una percentuale pari al 40% del costo del Progetto verrà corrisposta a presentazione da parte del Parco delle fatture relative all'avvenuta realizzazione della bozza definitiva della Guida delle Aziende Agricole da stampare;
- il rimanente 30% sarà versato alla presentazione da parte del Parco delle fatture relative all'avvenuta pubblicazione e stampa della Guida delle Aziende Agricole stessa.

I versamenti predetti saranno eseguiti da Enipower mediante bonifico sul conto corrente intestato alla Città metropolitana di Milano presso \_\_\_\_\_ Filiale \_\_\_\_\_, IBAN \_\_\_\_\_.

3.3 Il Parco restituirà tutte le somme eventualmente corrisposte da Enipower a titolo di anticipazione, ed Enipower sarà sollevata dall'obbligo di versare il relativo saldo, qualora il

Progetto non sia stato iniziato entro un anno e terminato entro due anni dalla stipula della presente Convenzione.

3.4 Ove il totale delle somme spese dal Parco per la realizzazione del Progetto risulti complessivamente inferiore all'Importo Massimo di cui al punto 2.1 versato da Enipower, il Parco potrà utilizzare le somme eventualmente rimanenti per la realizzazione della versione digitale della Guida delle aziende agricole di cui al punto 2.2, 3, dando evidenza ad Enipower delle fatture relative alla avvenuta realizzazione e pubblicazione della versione digitale, da realizzarsi comunque entro il termine di due anni dalla stipula delle presente convenzione.

Diversamente le somme eccedenti dovranno essere restituite dal Parco ad Enipower.

~~3.5 Ove le somme complessivamente spese dal Parco per l'esecuzione degli Interventi risultino superiori all'Importo Massimo di cui al punto 2.1, la maggior somma resterà a totale ed esclusivo carico del Parco.~~

3.6. Il Parco dichiara e garantisce che gli importi ad essa versati da parte di Enipower ai sensi della presente convenzione saranno utilizzati dal Parco esclusivamente per la realizzazione del Progetto e che nessuna parte di essi sarà direttamente o indirettamente trasferita (i) a un Pubblico Ufficiale o a un privato o ai loro familiari per scopi corruttivi e/o in violazione delle leggi applicabili, ivi incluse le Leggi Anticorruzione, così come definite al successivo articolo 7.2. né (ii) ai componenti degli organi sociali, amministratori o dipendenti di Enipower.

3.7 Gli importi versati da Enipower dovranno essere registrati dal Parco nelle proprie scritture contabili in maniera trasparente e corretta ed imputati negli appositi capitoli di entrata e uscita del bilancio del Parco che verranno segnalati in tutte le comunicazioni di cui alla presente convenzione.

Enipower a sua volta provvederà alla registrazione nelle proprie scritture contabili delle somme erogate al Parco in conformità alle leggi e procedure applicabili di enti.

#### **Art. 4 Responsabilità per la realizzazione del Progetto**

4.1 Le Parti si danno atto che la presente convenzione vincola Enipower alla sola erogazione del contributo monetario nei limiti dell'Importo Massimo di cui al punto 2.1 e non comporta l'assunzione di qualsivoglia obbligo o responsabilità nei confronti dei soggetti comunque interessati all'esecuzione del Progetto previsto dalla presente convenzione. Il Parco, pertanto, si obbliga a tenere manlevata e indenne Enipower da qualsiasi contestazione, pretesa o controversia con soggetti terzi che comunque dovesse insorgere in dipendenza della realizzazione del Progetto, attesa la totale estraneità di Enipower ai rapporti con detti soggetti.

4.2 Il Progetto e le relative fasi esecutive di cui all'art. 2.2. come identificato, viene realizzato e gestito direttamente ed esclusivamente dal Parco o da soggetti da esso delegati. Resta inteso che il pagamento da parte di Enipower delle somme indicate nella presente convenzione avverrà esclusivamente in favore del Parco. Il Parco si impegna pertanto a provvedere, a proprie cura e spese alle seguenti attività, elencate in via esemplificativa e non

esaustiva:

- (a) progettazione definitiva ed esecutiva di tutte le attività connesse alla realizzazione del Progetto e/o di ciascuna delle sue fasi;
- (b) previo ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie all'esecuzione del Progetto e/o di ciascuna delle sue fasi, sia di competenza del Parco che quelle di competenza di eventuali altri enti provinciali, regionali o statali;
- (c) esecuzione ovvero alla commissione a terzi a mezzo dei propri uffici, in conformità della normativa nazionale e comunitaria applicabile, di tutti le attività necessarie per la realizzazione del Progetto e/o di ciascuna delle sue fasi;
- (d) ~~esecuzione di qualunque attività, opera o lavoro connessi, anche solo indirettamente,~~ alla realizzazione del Progetto e/o di ciascuna delle sue fasi.

### **Art. 5 Obblighi ulteriori del Parco e di Enipower**

5.1 Le Parti si obbligano a concordare preventivamente e in forma scritta eventuali forme di comunicazione al pubblico e informazione della sottoscrizione della presente convenzione.

### **Art.6 Codice etico responsabilità amministrativa ed impegni anticorruzione**

6.1. Il Parco dichiara di aver preso visione e di essere a conoscenza del contenuto del Modello 231, che include anche il Codice Etico Eni, elaborato da Enipower in riferimento alla normativa vigente in materia di illecito amministrativo della persona giuridica dipendente da reato commesso da amministratori, dipendenti e/o collaboratori, disponibili sul sito internet [www.eni.com](http://www.eni.com).

Nell'esecuzione delle attività di cui alla presente Convenzione, le Parti convengono di applicare tutte le misure idonee a prevenire condotte che possano generare responsabilità di impresa ai sensi del D.Lgs. 231/01.

6.2. Con riferimento all'esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione, ciascuna delle Parti si impegna ad operare nel rispetto delle Leggi Anticorruzione applicabili (per tali intendendosi, (i) le disposizioni anti-corrruzione contenute nel Codice Penale Italiano e nelle altre leggi nazionali applicabili, ivi incluso il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e la Legge 6 novembre 2012, n. 190, (ii) il Foreign Corrupt Practices Act, (iii) l' UK Bribery Act 2010, (iv) le altre leggi di diritto pubblico e commerciale contro la corruzione vigenti nel mondo e (v) i trattati internazionali anti-corrruzione quali la Convenzione dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico sulla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali e la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione) e s'impegna ad astenersi ed a far sì che i propri amministratori, dipendenti e

collaboratori che svolgeranno attività connesse alla convenzione si astengano (i) dall'offrire, promettere, dare, pagare, autorizzare qualcuno a dare o pagare, direttamente o indirettamente, somme di denaro, benefici materiali, vantaggi economici o altre utilità a un Pubblico Ufficiale o a un privato e (ii) dall'accettare o autorizzare qualcuno ad accettare, ricevere, direttamente o indirettamente, somme di denaro, benefici materiali, vantaggi economici o altre utilità da un Pubblico Ufficiale o da un privato per scopi corruttivi e/o in violazione delle Leggi Anti-Corruzione.

6.3. Il Parco dichiara e garantisce di aver preso visione della MSG Anti-Corruzione di eni s.p.a., e delle Linee Guida eni per la Tutela e Promozione dei Diritti Umani adottati da enipower e disponibili sul sito internet [www.eni.com](http://www.eni.com) e di impegnarsi a rispettarne i principi.

6.4. Nel caso in cui una delle Parti violi gli impegni di cui ai commi 6.1. e/o 6.2. e/o 6.3. che precedono, la Parte non inadempiente avrà facoltà di risolvere la presente convenzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile, a mezzo lettera raccomandata a/r, salvo l'integrale risarcimento dei danni subiti e/o subendi.

6.5 Il Parco dichiara e garantisce che eventuali terzi collaboratori, compresi, a mero titolo esemplificativo, consulenti, sub-contrattisti o sub-appaltatori che svolgeranno attività connesse alla presente Convenzione, opereranno solo in forza di un contratto scritto che impone al collaboratore, subappaltatore o subcontraente condizioni relative alla compliance ed alle leggi anti-corrruzione equivalenti rispetto a quelle previste nella presente Convenzione.

Resta inteso che l'eventuale sub-appalto delle attività oggetto della presente convenzione da parte della Città Metropolitana di Milano sarà soggetto al preventivo consenso scritto di Enipower.

Inoltre, il Parco s'impegna a selezionare i terzi collaboratori o le ditte appaltatrici per la realizzazione del Progetto, tramite gara pubblica e nel rispetto delle leggi e regolamenti applicabili, comprese le normative anti-corrruzione applicabili;

6.6. Le Parti concordano che nell'eventualità di notizie da cui possa ragionevolmente desumersi l'inosservanza delle previsioni di cui sopra da parte del Parco, in attesa degli accertamenti o esiti di legge, Enipower avrà facoltà di sospendere l'esecuzione della presente Convenzione ed in particolare l'erogazione dei pagamenti, da esercitarsi mediante lettera raccomandata contenente la sintetica indicazione delle notizie.

6.7 Il Parco si obbliga a risarcire e mantenere indenne Enipower da ogni spesa, perdita, danno o conseguenza di qualsivoglia azione di terzi derivante o conseguente alla violazione delle previsioni del presente articolo 6 e dell'articolo 3.6 della presente convenzione.

6.8 Enipower avrà il diritto di svolgere verifiche presso il Parco nel caso in cui abbia un ragionevole sospetto che la medesima possa aver violato le disposizioni contenute nel presente articolo. A tal fine, il Parco s'impegna a fornire ad Enipower tutti gli accessi, i dati e le informazioni necessarie alla conduzione di tale verifiche.

#### **Art. 7 Contenziosi**

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione alla presente convenzione, sarà competente il Foro di Milano.

#### **Art. 8 Comunicazioni**

Salva successiva modifica, da comunicarsi preventivamente a mezzo raccomandata a.r., le Parti indirizzeranno le comunicazioni relative alla presente convenzione come segue:

**Per la Città Metropolitana di Milano in qualità di ente gestore del Parco Agricolo Sud Milano** Presidente, pro-tempore del Parco Agricolo Sud Milano Ing. Michela Palestra

**Per Enipower S.p.A.**

Il

#### **ALLEGATI:**

**Allegato 1:** Descrizione Progetto:

- Approvazione della Delibera di approvazione della Convenzione, sottoscrizione della Convenzione e accertamento delle somme da iscrivere a Bilancio;
- Elaborazione del progetto di realizzazione della nuova versione della "Guida delle aziende agricole";
- Predisposizione della gara su piattaforma "mercato elettronico" per l'affidamento dei lavori da dare all'esterno;

- Affidamento dei lavori alla ditta aggiudicataria;
  - Avvio dei lavori e raccolta del materiale necessario attraverso l'attività in campo;
  - redazione della Guida;
  - realizzazione delle bozze, e pubblicazione della Guida;
- Eventuale realizzazione della versione digitale della Guida
- 
-